

**TRIBUNALE ORDINARIO DI
GROSSETO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2201/2021** promossa da:

 rappresentato e difeso dall'avv.


RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE S.p.A. (00885351007), in persona del legale rappresentante *protempore*, rappresentata e difesa dall'avv. **ROSSANA FERRATA**

RESISTENTE

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva relativa al procedimento di cui in epigrafe,

OSSERVA.

Il ricorrente, nella qualità di intestatario di un buono fruttifero postale della serie PQ sottoscritto nel 1988 ha esposto:

che nella parte posteriore del buono era prevista una fruttificazione per i primi venti anni secondo i tassi riportati sullo stesso timbro, mentre a partire dal

ventesimo anno il buono avrebbe fruttato la somma di lire 258.150 per ogni successivo bimestre sino al trentesimo anno dalla sua emissione;

che, invece, gli sono stati liquidati solo i primi venti anni di fruttificazione, avendo pertanto contestato la somma rimborsata (trattenuta in acconto sul maggior avere) e chiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati in particolare dal 21° al 30° anno;

che, non avendo ricevuto riscontro dalla controparte, ha proposto ricorso all'ABF, definito con accoglimento con lodo n. 5401/2021;

che, nonostante detto organo avesse disposto il riconoscimento degli interessi per il periodo di riferimento da parte dell'intermediario, quest'ultimo restava inadempiente;

che, in ipotesi, la condotta di Poste Italiane integrerebbe un'ipotesi di responsabilità contrattuale rilevante sotto il profilo della violazione della buona fede contrattuale;

che, a causa di detto inadempimento conveniva in giudizio la parte resistente.

Chiedeva pertanto:

accertarsi che il ricorrente ha diritto alla riscossione di quanto previsto a tergo del buono postale descritto in premessa e, conseguentemente condannare Poste Italiane alla liquidazione e pagamento della fruttificazione, descritta a tergo del buono e, così, per un importo di euro 7.999,40 (al loro delle ritenute fiscali), ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia. In ipotesi condannare la convenuta al pagamento delle stesse somme a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.

Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte.

Poste Italiane S.p.A., costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente (tanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale), dovendosi computare quale *dies a quo*, secondo la prospettazione difensiva della resistente, quello della

sottoscrizione del buono (1988).

Nel merito ha dedotto che detto buono doveva ritenersi governato unicamente dalle disposizioni di legge che lo riguardavano, senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti.

Ed in particolare, ha evidenziato che per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986 i buoni per cui è causa dovevano considerarsi della serie "Q", pur essendo stati utilizzati i precedenti modelli della serie "P" e, pertanto, essere assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni.

Entrambe le parti hanno richiamato giurisprudenza di merito e legittimità a sostegno delle rispettive ragioni.

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel diritto al risarcimento del danno -sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale- il termine di prescrizione comincia a decorrere non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile (cfr. tra le altre, Cass. 6921/2015).

Nel caso di specie, dunque, non può certamente ritenersi che la prescrizione decorra dal momento della sottoscrizione del buono fruttifero (nel 1988), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all'esterno solo nel momento in cui Poste Italiane, richiesta del pagamento degli interessi dell'ultimo decennio, ha risposto negativamente con lettera raccomandata in atti del 29.07.2020 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente). Da tale momento, pertanto, deve ritenersi decorrere il termine di prescrizione decennale o, in ipotesi dal momento precedente (26.07.2018), in cui sono stati liquidati al ricorrente unicamente gli interessi per i primi venti

anni (cfr. doc n 2 di parte ricorrente).

In ogni caso al momento del deposito del ricorso (avvenuto in data 20.10.2021), il termine decennale di prescrizione non era certamente decorso. Tanto premesso questo Tribunale, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale allo stato sussistente sul punto, condivide l'orientamento che tutela in via prioritaria l'affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero.

Ed infatti, pur considerate le ultime pronunce della Corte di Cassazione a sezione semplice sul tema (cfr. sentenza n. 4878 e n. 4851/2022)., si ritiene di richiamare l'insegnamento, pure più risalente, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”* (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).

Sul punto si segnala anche recente e condivisibile giurisprudenza di merito e, in particolare, la Corte di Appello di Firenze che, richiamandosi all'apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di *ius variandi* al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie PQ ha, in primo luogo, affermato che una modifica *in peius* del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali”, successive e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione (come nel caso di specie).

In secondo luogo, la Corte, con la suindicata pronuncia, ha altresì evidenziato che la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella

stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta, invece, una circostanza idonea ad integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo.

Sul nucleo concettuale di tale assetto non incide nemmeno altra recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963), dalla quale si desume che, se è vero che è stato ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali, è vero anche che è stato reso evidente come ciò sia possibile, ma per effetto di provvedimenti successivi alla sottoscrizione: soluzione diversa da quella proposta nel caso in esame, in cui manca sia l'intervento di un provvedimento successivo (il provvedimento del 1986 è anteriore all'emissione di tutti i titoli in contestazione), sia l'integrale ricostruzione a tergo dei valori proposti.

Pertanto, risulta pienamente rispondente al sistema il richiamo integrativo, come effettuato dal ricorrente, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno in poi, essendo mancata la completezza e l'univocità delle indicazioni apposte sul modulo prestampato che – in mancanza di disposizioni di senso contrario – legittimavano l'insorgere di un affidamento contrattuale circa l'applicazione di interessi in misura differenziata, ovvero pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e a quelli indicati nel titolo (a bimestre), per la decade successiva.

Poste Italiane dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento della somma di euro 7.999,40 così come quantificata dal ricorrente e corrispondente agli interessi indicati nel buono oggetto di causa, così come descritti dietro ad esso, dal ventunesimo al trentunesimo anno successivo all'emissione, oltre agli interessi legali sulle differenze contestate dalla data di costituzione in mora al saldo.

Il rinnovarsi del contrasto giurisprudenziale anche in tempi recentissimi e

la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.999,40, oltre agli interessi legali sulle differenze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo;

compensa le spese di lite.

Grosseto, 16 gennaio 2023

Il Giudice

Claudia Frosini